



Autorità Portuale di Augusta

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – Cod. Fis. 90010170893

CONTRATTO D'APPALTO

per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della recinzione, dei varchi, dei locali tecnici e dell'impianto di illuminazione della Nuova Darsena Servizi del Porto Commerciale di Augusta.

L'anno duemilasedici, il giorno 18 del mese di gennaio, presso la sede dell'Autorità Portuale di Augusta sita in Contrada Punta Cugno, Palazzina ED. 1, presso il Porto Commerciale di Augusta, è stipulato il presente contratto

TRA

L'Autorità Portuale di Augusta, nella persona fisica del suo Legale Rappresentante Commissario Straordinario Pro-Tempore Avv. Alberto Cozzo, più in avanti per brevità "l'Autorità"

E

La società F2P Costruzioni Srl con sede in Via Unione Sovietica n. 6/C, 96100 Siracusa, nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Dott. Fabio Roggio più in avanti per brevità "l'Impresa"

INDICE

- ART. 1 NORME REGOLATRICI
- ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 3 IMPORTO CONTRATTUALE
- ART. 4 TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI.
- ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
- ART. 6 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.
- ART. 7 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 8 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI
- ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 10 COLLAUDO
- ART. 11 RECESSO
- ART. 12 RISOLUZIONE DAL CONTRATTO
- ART. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 15 DIREZIONE DEI LAVORI
- ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
- ART. 17 DOMICILIO DELLE PARTI
- ART. 18 TRATTAMENTO FISCALE
- ART. 19 RINVIO
- ART. 20 CONTROVERSIE



PREMESSO

- Che con deliberazione del Comitato Portuale n. 10/2007 del 03.08.2007 è stato adottato il “Regolamento di contabilità” dell’Autorità Portuale;
- Che in data 06.12.2007 lo stesso Regolamento è stato approvato dal Ministero dei Trasporti con nota prot. M_TRA/DINFR/12637;
- Che con deliberazione del Comitato Portuale n. 01/2012 del 13.02.2012 è stato modificato il “Regolamento di contabilità” dell’Autorità Portuale ed in particolare l’art. 58 relativo all’acquisizione di lavori in economia;
- Che in data 03.04.2012 lo stesso Regolamento è stato approvato dal Ministero dei Trasporti con nota prot. n° M_TRA/DINFR/4358;
- Che con Delibera Commissariale n. 69/14 del 01/09/2014 questa Autorità Portuale ha approvato la perizia tecnica dei lavori redatta dall’Ufficio Tecnico dell’Ente ed autorizzato l’affidamento dei lavori mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, per l’importo di € 172.972,81, di cui € 160.420,13 quale importo dei lavori a base d’asta, ed € 12.552,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA 22%;
- che in seguito all’espletamento delle operazioni di gara, di cui ai relativi verbali, è risultata aggiudicataria l’Impresa “F2P Srl” con una offerta espressa mediante cifra percentuale di ribasso pari al 38,2124 % da applicare sull’importo dei lavori a base d’asta;
- che hanno avuto esito positivo le verifiche di cui all’art. 48 del D.Lgs 163/2006, e le verifiche effettuate sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del medesimo decreto;
- che con Delibera commissariale n. 91/15 del 11.11.2015 è disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’impresa “F2P Srl” per l’importo complessivo di € 111.672,43 di cui € 12.552,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;



Tutto ciò premesso, tra i suddetti componenti, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 NORME REGOLATRICI.

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Offerta Economica presentata dall'Impresa, il Capitolato speciale d'appalto, gli atti e le determinazioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione dell'offerta.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti in esso richiamati:

- a. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b. dalle disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici D.Lgs 163/2006;
- c. dalle disposizioni di cui al Regolamento di Attuazione D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e smi;
- d. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
- e. dalle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
- f. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità Portuale prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dall'Autorità.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto:

- la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della recinzione esistente e dei locali tecnici mediante la rimozione di tutto il copri ferro danneggiato e delle armature sottostanti irrimediabilmente deteriorate;

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

- la successiva ricostituzione del copri ferro con cemento adatto per ambienti aggressivi previa apposizione di rete elettrosaldata metallica zincata in ambo i lati al fine di consolidare il manufatto in cemento. La ricostituzione del copri ferro dovrà essere non inferiore a 6 cm, fino a realizzare una sezione complessiva del muro di recinzione non inferiore a 40 cm.
- spazzolatura, pulizia e tinteggiatura con una sola mano di pittura micacea delle opere in ferro sovrastanti e di tutti i cancelli di servizio, dei cancelli e delle grate al varco e delle finestre e porte-finestre dei locali tecnici con la sostituzione delle parti metalliche irrimediabilmente deteriorate mantenendo la medesima forma e tipologia delle stesse opere.
- manutenzione straordinaria dei varchi di ingresso in cui è previsto il ripristino di efficienza e funzionalità dei cancelli, dell'impianto di motorizzazione automatizzato dei cancelli scorrevoli dei varchi, il ripristino dell'illuminazione esistente (tre lampioni a mensola del box e 4 lampioni cabina elettrica), dell'impianto citofonico, impianto di terra, barriere di ferro fisse di protezione, degli infissi in alluminio;
- manutenzione dell'illuminazione generale delle torri faro con la sostituzione di corpi illuminanti e lampade e relativi accenditori.

Per la descrizione dettagliata dei lavori si rinvia agli elaborati tecnici di gara.

ART. 3 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale, per l'esecuzione dei lavori indicati all'art. 2 e per tutta la durata prevista all'art 4, ammonta ad € 99.119,75 (novantanovemilacentodiciannove/75), oltre gli oneri per la sicurezza che ammontano a € 12.552,68 (dodicimilacinquecentocinquantadue/68).

L'importo contrattuale complessivo ammonta ad € 111.672,43.

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e l'importo complessivo dei lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata alcuna successiva modifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei lavori.

ART. 4 TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI.



I lavori avranno inizio dopo la stipula del presente contratto ed in seguito a consegna da effettuarsi entro e non oltre 45 giorni.

Il termine di esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, stabilito dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo, è di giorni 150 (centocinquanta) dalla data di consegna dei lavori. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa, le penali da applicare ai sensi dell'art. 145 DPR 207/10, stabilite dal responsabile del procedimento in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara, sono pari alla misura giornaliera dell'1⁰/100 (uno per mille) dell'ammontare contrattuale. Qualora il ritardo per l'ultimazione lavori ecceda i 30 gg, si applicherà una penale di € 200 al giorno, oltre l'1⁰/100; qualora il ritardo ecceda i 45 giorni il contratto si intenderà risolto, con incameramento della cauzione, e liquidazione all'Impresa delle somme per i soli lavori effettivamente eseguiti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dall'Autorità Portuale di Augusta per fatto imputabile all'impresa.

ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

I corrispettivi valutati a percentuale sull'importo dei lavori eseguiti, risultanti dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili, saranno corrisposti, in acconto in corso d'opera ogni qual volta l'ammontare dei lavori raggiunga a corpo l'importo di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) al netto dello 0,5 % per la garanzia di cui all'art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, fino alla misura del 90%, mentre il restante 10% verrà corrisposto dopo la emissione del certificato di regolare esecuzione.

I titoli di spesa saranno emessi sulla Banca Agricola Popolare di Ragusa che espleta servizio di Cassa e Tesoreria unica per l'Autorità Portuale di Augusta.

Il pagamento di ciascuna fattura elettronica avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato per pagamento di rate in corso di esecuzione da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 141 del DPR.



Ciascuna fattura elettronica dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), nonché allo stato di avanzamento lavori di riferimento.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto di cui al presente contratto questa Amministrazione, procederà ad acquisire d'ufficio, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità relativo all'impresa ed al subappaltatore, per la verifica dell'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

L'Autorità Portuale in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all'Agente della riscossione, l'Autorità Portuale darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'Autorità Portuale di Augusta, Palazzina ED. 1 Contrada Punta Cugno – presso Porto Commerciale di Augusta CF: 90010170893.

ART. 6 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l'Impresa ed i subappaltatori si impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136.

In accordo a quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 per come modificato dal D.Lgs 12 novembre 2010 n. 187, i pagamenti a favore dell'Impresa saranno effettuati mediante



bonifico bancario sul conto corrente presso Intesa San Paolo filiale 00764 di Siracusa, Viale Tercati n. 74 (SR) avente le seguenti coordinate:

- CODICE IBAN: IT17B0306917100100000012049, CODICE BIC: BCITITMM.

Il soggetto delegato ad operare sul predetto conto è l'Ing. Fabio Roggio nato a Siracusa il 15.08.1975, residente in Via Carlo Forlanini n. 2/D, CF: RGGFBA75M15I754X.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136, e che, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 7 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, e dichiara di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Impresa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del Decreto Legislativo del 12 Aprile 2006 n. 163, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dall'Autorità Portuale, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli enti



preposti, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. L'Autorità provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.

L'Impresa è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Impresa e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono a questa Autorità Portuale, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

L'Impresa ha depositato presso la sede dell'Autorità Portuale copia del piano di sicurezza di cui all'art. 131 del DLgs 163/2006 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori così come disposto dall'art. 101, comma 3 del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81.

Il piano di sicurezza forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

Qualora nel corso dei lavori dovesse essere impiantato altro cantiere per conto della Autorità Portuale, l'Impresa dovrà adeguare il piano operativo di sicurezza così come disposto dall'art. 92, comma 1 lett. b del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 - comma 2 - e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che



segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'Impresa, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti, e dell'art. 125 del del D.P.R. n. 207/2010, l'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Ente da ogni responsabilità al riguardo. A copertura dei rischi connessi agli obblighi assunti con il presente contratto, l'impresa ha depositato presso la sede dell'Ente specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT) con massimale per sinistro di € 500.000,00, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e con validità dal 09/12/2015 e data cessazione 09/12/2016.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ovvero a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l'Impresa ha depositato idonea Polizza assicurativa n. CIM1502330 rilasciata da



Confidimprese per la garanzia dell'importo di € 31.506,00 (in lettere trentunomilacinquecentosei/00), resa ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi, in favore dell'Autorità, .

La garanzia ha validità temporale dalla data di stipula del contratto sino al giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 113 comma 5 del D.Lgs 163/2006.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Impresa. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare dell'Autorità, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Impresa, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione ovvero stato avanzamento lavori o documento analogo. .

L'ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi derivanti dal presente contratto.

ART. 10 COLLAUDO.

Ai sensi dell'art. 141 del D.Lg 163/2006, il collaudo finale dei lavori di cui al presente contratto dovrà avere luogo non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, al termine del quale verrà emesso il certificato di regolare esecuzione.

L'accertamento del collaudo e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.



Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Impresa risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Autorità prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

ART. 11 RECESSO.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 163/2006, ha il diritto di recedere dal presente contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Impresa da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Autorità prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Autorità nel termine stabilito, in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Autorità procede alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs 163/2006, qualora nei confronti dell'impresa sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti

comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

L'Autorità procede altresì alla risoluzione del contratto, qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

L'Amministrazione procede altresì alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) venir meno di uno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- b) qualora venga accertata in qualsiasi momento l'esistenza della cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011, o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 e 91 comma 7 del D.Lgs 159/2011;
- b) grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'appalto.

Nelle ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, rinunciando a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In forza ed applicazione del Protocollo di Legalità stipulato tra l'Autorità Portuale di Augusta e la Prefettura di Siracusa il 13.09.2013, l'autorità ha altresì facoltà di risolvere il contratto, con conseguente estromissione dell'impresa, qualora:

- l'Impresa si trovi in situazioni di controllo o di collegamento (formale o sostanziale), ovvero sia accordata o si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara;

- risulti non aver denunciato alla magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all'Autorità Portuale di Augusta, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della procedura di gara e nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

- abbia reso falsa dichiarazione inerente l'impresa/e beneficiaria/e del contratto di subappalto, nonché in caso di collegamento diretto o indiretto dell'impresa subappaltatrice con le imprese che hanno partecipato alla gara;

- l'impresa risulti non aver denunciato immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione all'Autorità Portuale di Augusta, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, ecc).

L'impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

ART. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

In forza ed applicazione del Protocollo di Legalità stipulato tra l'Autorità Portuale di Augusta e la Prefettura di Siracusa del 13.09.2013, l'Autorità al fine di garantire la massima legalità e trasparenza, si riserva di acquisire nei confronti dell'impresa le informazioni di cui all'art. 84 comma 3 del D.Lgs 159/2011 Codice Antimafia. Nel caso in cui venga accertata l'esistenza di cause interdittive a norma del Codice antimafia, ovvero risultassero, a carico dei soggetti interessati, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l'Autorità procederà a rescindere il contratto.

Inoltre, qualora venga successivamente accertata l'esistenza delle cause interdittive a norma del Codice antimafia nei confronti delle imprese beneficiarie dei contratti di subappalto, l'Impresa si

impegna a rescindere immediatamente il subcontracto. In caso contrario, l'Autorità procederà alla risoluzione del presente contratto.

L'Autorità si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI.

L'Autorità Portuale, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, e successive modifiche ed integrazioni, informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 15 DIREZIONE DEI LAVORI.

La direzione dei lavori sarà affidata al personale dell'ufficio tecnico dell'Autorità Portuale.

ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.

Ai sensi dell'art. 118, comma 1 del D.lgs. 163/06, il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto degli articoli 118 del D.Lgs 163/2006 Codice dei Contratti e 170 del DPR n. 207/2010, i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal D.Lgs 163/2006. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006.

L'impresa si impegna a depositare il contratto di subappalto, presso la sede di questa Autorità Portuale, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, nonché la dichiarazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006, nonché dichiarazione di insussistenza nei confronti del subappaltatore di alcuno dei divieti previsti dall'art 67 del D.Lgs 159/2011 (art 118 comma 2 punto 4).

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, e l'impresa ha l'obbligo di trasmettere, a questa Autorità Portuale, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti delle imprese subappaltatrici, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 17 DOMICILIO DELLE PARTI.

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in Siracusa., presso la propria sede, alla via Unione Sovietica al n. 6/C 96100 Siracusa e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente indirizzo PEC: f2pcostruzioni@pec.impresesiracusa.it

L'Autorità Portuale di Augusta presso la propria sede sita in Contrada Punta Cugno, palazzina ED.1 - Porto Commerciale di Augusta - 96011 Augusta (SR).

ART. 18 TRATTAMENTO FISCALE.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'impresa.

Sono altresì a carico dell'impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 comma 6 del DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni, si richiede comunque la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.



ART. 19 RINVIO.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia a quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM 19 aprile 2000 N. 145, dal D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163, Codice dei Contratti, dal D.P.R. 207/10 Regolamento di attuazione e dal Codice Civile.

ART. 20 CONTROVERSIE.

Per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Siracusa, consensualmente individuato.

Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs 163/2006, mediante scrittura privata in modalità elettronica sottoscritta dalle parti con firma digitale.

Letto e confermato il presente contratto, consta di 17 (diciassette) pagine, e viene come appresso sottoscritto

L'Impresa F2P Costruzioni S.r.l.
Il Legale Rappresentante
F2P Costruzioni S.r.l.
L'Amministratore Unico
D. Felice Reggip

L'Autorità Portuale di Augusta
Il Commissario
Avv. Alberto Gozzo

